

### 3) - Clausola di riaggiustamento delle retribuzioni.

La clausola di riaggiustamento delle retribuzioni di cui all'art. 4 del contratto 18 dicembre 1952 è rimasta nella forma immutata. Soprattutto, il limite di aumento dell'indice I. S. C. G. C. del costo della vita, al raggiungimento del quale si procede al riesame del trattamento economico, è ridotto dal 7% al 3% (percentuale operante nei confronti dell'indice riscontrato nel mese di dicembre 1955).

### 4) - Assegni annui per i combattenti.

Gli assegni annui per i combattenti sono stati maggiorati del 6,50% circa.

### 5) - Indennità di rischio.

Le indennità di rischio per i Cassieri, previste dal Contratto 6 aprile 1951, sono state maggiorate del 10%.

### 6) - Premi di anzianità.

Il premio da corrispondere al 25° anno di servizio è stato elevato da uno stipendio (6,25% della retribuzione annua) al 7,50% della retribuzione annua, mentre si è anticipato al compimento del 35° anno